



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1346 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016
avente ad

OGGETTO:
risarcimento del danno

vertente

TRA

Vito rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Michele Liguori e dal p. avv. Vincenzo Liguori, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità D'Italia n. 4

ATTORE

E

1) Romano Antonio,

CONVENUTO CONTUMACE

2) Di Mauro Maria,

CONVENUTA CONTUMACE

2) Generali Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Vittime della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice Assicurazioni Private, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Renato Magaldi, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore in Napoli, alla Piazza Carità, 32

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 23.10.2018;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in epigrafe indicato, deduceva che in data 13.06.2014 alle ore 02.40 circa in Castellammare di Stabia, uscito dal locale Quisisana Jazz ubicato su via Alcide De Gasperi, aveva attraversato la strada sulle strisce pedonali unitamente all'amica Sabrina e si erano fermati, per salirvi a bordo, accanto all'autovettura Nissan Quashqai tg.



, che era parcheggiata sul lato opposto della carreggiata accanto al margine destro della stessa – direzione Torre Annunziata; che erano stati investiti dal motociclo Piaggio Carnaby 200 cc tg. DE55122, che proveniva dalla loro destra e percorreva via Alcide De Gasperi con direzione di marcia Castellammare di Stabia – Torre Annunziata; che detto motociclo procedeva a velocità non consona allo stato dei luoghi e dopo averli investiti rovinava al suolo unitamente al suo conducente; che il predetto motociclo era di proprietà di Di Mauro Maria e condotto da Romano Antonio ed era risultato privo di copertura assicurativa; che all'esito dell'investimento aveva riportato serie lesioni personali.

Ciò posto Vito chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Romano Antonio quale conducente del motociclo Piaggio Carnaby 200 cc tg. DE55122 nella causazione del sinistro, la condanna di quest'ultimo, di Di Mauro Maria e della Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non, in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, la Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione di improponibilità ai sensi degli artt. 283 ss dlgs 209/2005.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata ctu medico-legale sulla sua persona, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 23.10.2018, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Questioni preliminari.

In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 283 ss. dlgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio ed alla Consap della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 60 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (*cf. allegato 5 - 8 della produzione attorea*).

Merito.

Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (*cf. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07*) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.



Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. *Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995*).

Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr. *rapporto di incidente stradale redatto dalla P.S. Castellammare di Stabia, risultanze dell'estratto PRA veicolo di proprietà Di Mauro Maria, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale e degli interrogatori formali, della espletata c.t.u. medico-legale*).

Dalla relazione di sinistro redatta dagli agenti del Commissariato P.S. di Castellammare di Stabia risulta che gli stessi intervenivano sul luogo del sinistro verso le ore 03.00, all'altezza del locale "Quisisana Jazz"; che le persone presenti riferivano loro che il sinistro era stato provocato dal conducente del motociclo Carnaby tg. DE55122 che proveniente da Castellammare centro e diretto verso Torre Annunziata aveva investito in pieno due ragazzi, Vito e Sabrina, fermi vicino ad un'autovettura Nissan Quashqai; che la predetta autovettura era ferma lungo la strada con la parte anteriore rivolta verso Torre Annunziata, mentre il motociclo era rivolto con la parte destra sulla sede stradale e con la parte anteriore in direzione Torre Annunziata a distanza di circa 30 mt dall'auto; che il motociclo, privo di copertura assicurativa, era oggetto di sequestro amministrativo per violazione art. 193 CDS ed affidato in custodia ad Antonio Romano.

Al predetto rapporto sono anche allegate le dichiarazioni rese sulla dinamica del sinistro da Vito, Sabina e Romano Antonio (cfr. *allegato 15 produzione attorea*).

La dinamica del sinistro come allegata in citazione è stata anche descritta dai testi escussi in giudizio.

Il teste Alberto, escusso all'udienza del 21.03.2017, premesso di aver assistito al sinistro in quanto al momento del suo verificarsi si trovava in compagnia dell'amico Vito, ha affermato: *"..il unitamente all'amica aveva attraversato le strisce pedonali per raggiungere la sua auto ferma in sosta sul lato opposto della carreggiata, in direzione Torre Annunziata. La via A. De Gasperi è una strada a doppio senso di circolazione, l'autovettura dell'attore è una Nissa Quasquai di colore bianco. L'attore e la dopo aver terminato l'attraversamento si erano fermati accanto alla predetta auto quando all'improvviso sono stati investiti da un motociclo Piaggio che percorreva la detta via con direzione Torre Annunziata. Ricordo che l'impatto tra il motociclo ed i pedoni fu violento. I pedoni furono attinti al lato destro ed il conducente del motociclo, che era un uomo, cadde al suolo. Quando è avvenuto l'impatto io*



stavo attraversando la strada la strada sulle strisce pedonali in compagnia di due amici di nome Claudio e Giuseppe”.

Il teste Giuseppe, escusso all’udienza del 18.05.2017, ha reso dichiarazioni del tutto analoghe a quelle rese dal primo teste.

Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità dei testi escussi in giudizio che hanno reso dichiarazioni specifiche e circostanziate e di pieno riscontro tra loro e con la documentazione in atti (*verbale di Pronto soccorso*).

Si rileva, infatti, che risulta ritualmente allegato in atti il verbale di accettazione n. 2011/21941 del del 13.6. 2014 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti Area Stabiese, dal quale risulta il ricovero alle ore 03.05 di Vito a seguito di incidente stradale (*cf. allegato n. 20 produzione attorea*).

A ciò va aggiunto che Romano Antonio e Di Mauro Maria, rispettivamente conducente e proprietaria del motociclo che ha investito il , non si sono presentati a rendere l’interrogatorio formale deferitogli in ordine alle circostanze spazio-temporali ed alla dinamica del sinistro per cui è lite.

Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate, complessivamente lette tra loro, può dunque dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l’avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica descritta da parte attrice.

Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell’art. 2054, comma I, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, “*se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*”.

Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel



suo comportamento (*Cass. sez.3 civ. sent. 3 luglio-30 settembre 2009 n.20949 e Cass. pente sez.IV 12 giugno 2007 n. 34111*).

Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dai convenuti, né tantomeno sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore, che ero fermo sulla strada dopo aver completato l'attraversamento sull'apposito attraversamento pedonale in tal modo rispettando le disposizioni di cui all'art. 190 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, G.U. 18/05/1992 n. 114.

Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite devono rispondere in via esclusiva Di Mauro Maria, Romano Antonio e la Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la qualità in atti ed in solido tra loro.

Passando alla individuazione delle varie voci di danno così come richieste dall'attore, nonché alla loro liquidazione, si evidenzia che l'istante ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale patito a seguito del sinistro.

Appare utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine all'esame delle singole voci.

In ordine al danno biologico subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u.

Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dott. Dolce Fabrizio emerge che il a seguito del sinistro dedotto in lite ha riportato *“una frattura scomposta biossea gamba dx e f.l.c. regione sopraciliare sx e gamba sx”* (cfr *amplius relazione peritale in atti, sub considerazioni medico legali*).

Quindi il c.t.u. ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate dall'attore o e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'istante: un periodo di invalidità temporanea di giorni 38 al 100%, giorni 30 di ITP mediamente al 75%; giorni 30 di ITP mediamente al 50%;e giorni 30 mediamente al 25%; nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 10 % (cfr *relazione depositata in data 14.03.2018*).

Il ctu ha anche precisato che non sussiste alcuna lesione della capacità lavorativa specifica dell'attore.

Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni finali cui è pervenuto il c.t.u. sorrette da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e riconfermate con esauriente motivazione anche all'esito dei rilievi critici del consulente di parte attrice.

Accertato il diritto di Vito al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, (sia pure nella misura sopra determinata) va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno



biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (*cf*r Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003).

Inoltre la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (*cf*r da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373).

Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno patrimoniale in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha statuito che: *“poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”* (*cf*r Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2018, che, che a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008, già sono state già elaborate tenendo conto della natura composita del



danno non patrimoniale da lesione alla salute, con previsione della liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico, c.d. danno morale.

Va, infatti, rilevato che, applicando le tabelle di Milano aggiornate all'anno 2018, l'importo base (danno biologico puro) è aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva", mediante ricorso ad una percentuale ponderata che varia in relazione al punto di invalidità, e con la previsione anche di una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione del danno, anch'essa variabile in base all'età ed all'invalidità del danneggiato.

Inoltre le predette tabelle al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento al caso concreto hanno predisposto per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" in relazione ad un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori monetari da un minimo di euro 98,00 aumentabile del 50%.

Nella fattispecie tenuto conto del tipo di lesioni subite dall'attore, costretto ad un successivo lungo iter terapeutico riabilitativo, (cfr documentazione sanitaria in atti) si reputa congruo sia riconoscere in suo favore il valore monetario di euro 120,00 per ogni giorno di invalidità transitoria.

Ciò posto circa il "quantum", può dunque riconoscersi al _____ per danni in oggetto, in applicazione delle predette tabelle la somma di cui euro 4.560,00 per ITP al 100% (giorni 38 x 120); euro 2.700,00 per l'inabilità temporanea parziale al 75 % (giorni 30 per euro 90,00 pari al 75% di euro 120,00); euro 1.800,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50 % (giorni 30 per euro 60,00 pari al 50% di euro 120,00); euro 900,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25 % (giorni 30 per euro 25,00 pari al 25% di euro 100,00).

Inoltre, il danno biologico - pari a 10 punti percentuali - alla stregua delle richiamate tabelle, conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro pari ad anni _____ va liquidato nella misura di euro € 28.270,50.

Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di euro 34.403,00 (*euro 9.960,00 per invalidità temporanea + euro 24.443,00 per invalidità permanente*).



A tale danno va aggiunto quello patrimoniale per spese mediche come richiesto in citazione e documentato in atti ed ammontante ad euro 994,50 (*cf. fatture e ricevute di spesa produzione parte attrice*).

L'importo risarcitorio complessivo ammonta ad euro 35.397,50.

Nell'ipotesi in oggetto, oltre al danno biologico, (comprensivo del danno psichico, del danno estetico ed alla vita di relazione) ed al danno morale, inteso come patema d'animo transeunte legato all'evento lesivo, non si ravvisano sulla base delle risultanze istruttorie, ulteriori voci di danno non patrimoniale (id est danno esistenziale), tali da incidere ulteriormente, per la particolare condizione soggettiva del danneggiato, sulle sue abitudini di vita.

In particolare si osserva che la "ridotta capacità lavorativa specifica" non costituisce una voce di danno a sé stante ove si consideri che in astratto ogni lesione della salute può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito; 2) limitarla, con conseguente riduzione del reddito; 3) costringere il soggetto leso, per svolgerla, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.

I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale mentre il terzo (c.d. danno da cenesesi lavorativa) integra una ipotesi di danno alla salute o biologico la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento ma dev'essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è, per l'appunto, la valutazione del danno alla salute (*cf. Cassazione civile, sez. III, 01/04/2014, n. 7524*).

Nella fattispecie dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e da quelle della prova testimoniale non sono emersi sufficienti elementi per poter ritenere sussistente un danno da cenesesi lavorativa tale da indurre il giudicante nell'ottica della personalizzazione del danno ad una liquidazione di un danno non patrimoniale maggiore di quello già riconosciuto.

Il ctu relativamente agli esiti della frattura biossea della gamba ha riconosciuto solo la sussistenza di una sfumata ripercussione funzionale evidenziando che la deambulazione del danneggiato è nella norma, sicché la lieve limitazione funzionale può ritenersi compresa nella valutazione complessiva del danno alla salute già operata dal ctu, non configurandosi alcun danno da cenesesi lavorativa.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria



via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (*Cass.*, 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (*Cass.* 27 marzo 1997 n. 2745).

Nel caso in esame la somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per quanto sopra detto quella risultante dalla devalutazione di € 35.397,50 al momento dell'incidente (13.06.2014). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 13.06.2014 all'attualità.

Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo

Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna per lite temeraria della convenuta compagnia di assicurazioni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio; la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.

Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.

A tal riguardo, la parte istante ha l'onere, che nella specie non si ritiene assolto, di fornire elementi probatori sufficienti sia del predetto elemento soggettivo, sia per provare l'esistenza del danno (*cf. Cassazione civile, sez. III, 27/10/2015, n. 21798 in senso conforme Sezioni Unite: Cass. Civ., sez. UU, del 20/04/2004, n. 7583*).

Spese di lite

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte ha innanzitutto da tempo affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di



fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. n. 2775 del 2006).

Si è, altresì, specificato che "Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione” (Cass. n. 14594 del 2005).

Si aggiunge che ai sensi dell'art. 20 del D.M. 55/2014 l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale va autonomamente liquidata solo se riveste “autonoma rilevanza” rispetto alla seconda.

Nella fattispecie si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite anche di quelle sostenute dall'attore nella fase stragiudiziale, per consulenza di tecnica di parte (documentate in atti), non risultando in atti voci di spesa particolari ed ulteriori da riconoscere quale danno emergente all'attore, che non siano già comprese nella fase di studio di cui al D.M. 55/2014.

Ciò posto le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 valori medi) con attribuzione al difensore antistatario; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase precedente l'instaurazione della lite, nonché quelle concernenti la consulenza tecnica di parte avendo l'attore documentato il relativo esborso (*allegato 37 – 41 produzione parte attrice, cfr Cass. 2006/2605 e Cass. 2003/4357*).

Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente del motoveicolo Piaggio Carnaby 200 cc. Tg DE55122 di proprietà di Di Mauro Maria e per l'effetto:



-in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore condanna Di Mauro Maria, Romano Antonio e la Generali Italia s.p.a in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Vito della somma di euro € 35.397,50 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

- condanna Di Mauro Maria, Romano Antonio e la Generali Italia s.p.a, nella qualità in atti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Vito delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.200,00 per competenze ed euro 890,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;

Pone in via definitiva le spese di ctu a carico dei convenuti in solido tra loro;

Torre Annunziata, 26.01.2019

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Rosaria Barbato

